

Penale Sent. Sez. 1 Num. 6744 Anno 2021

Presidente: TARDIO ANGELA

Relatore: DI GIURO GAETANO

Data Udiienza: 27/10/2020

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

██████████ nato a ██████████

██████████ nato a ██████████

avverso l'ordinanza del 16/06/2020 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO

Il P.G. chiede l'inammissibilità dei ricorsi.

udito il difensore

L'avvocato ██████████ si riporta al ricorso.

L'avvocato ██████████ si riporta al ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa in data 15/04/20 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, con cui veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti (tra gli altri) di [REDACTED] e [REDACTED] in quanto gravemente indiziati, come da imputazione provvisoria, di partecipazione al sodalizio criminoso denominato clan Polverino.

Detto Tribunale ritiene infondate le eccezioni di violazione del principio del *ne bis in idem* e, per quanto di interesse in questa sede, di assenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari sollevate dalla difesa di [REDACTED] ed altrettanto infondati i rilievi sollevati dalla difesa di [REDACTED], per quanto sempre qui di interesse, circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al decreto 3047/15 e la assenza di gravità indiziaria della partecipazione al clan Polverino e di esigenze cautelari.

2. Avverso la suddetta ordinanza [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia.

2.1 Con il primo motivo di impugnazione si deducono violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e, quindi, del principio del *ne bis in idem*, e vizio di motivazione.

Si duole la difesa che il Tribunale del riesame di Napoli abbia mancato di esaminare la produzione documentale presentata da essa difesa all'udienza del 16.6.2020 (ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data 30/03/2018 di conferma dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di [REDACTED] in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 - e in particolare alla partecipazione ad associazione finalizzata allo spaccio, aggravata dal fine di agevolare i clan Orlando, Polverino e Nuvoletta - e verbale di udienza relativo a tale procedura con allegato frontespizio della produzione documentale del P.m. D.D.A. di Napoli, dott.ssa Di Mauro), comprovante la coincidenza degli elementi probatori di cui al procedimento precedente in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (nel quale, dopo la condanna in primo grado, è intervenuta sentenza di assoluzione da parte della Corte di appello di Napoli in data 4/11/2019, venendo Langella condannato per un solo episodio di cui all'art. 73 del suddetto d.P.R.) e al presente, avente ad

 1




oggetto la partecipazione ad associazione ex art. 416 *bis* cod. pen., denominata clan Polverino a partire da giugno 2013 con condotta tuttora perdurante. Osserva la difesa di avere documentato in particolare che entrambi i procedimenti si basavano: - sulle intercettazioni ambientali registrate attraverso una microspia sullo scooter Honda SH 300 in uso e di proprietà di [REDACTED], da cui emergeva la prova della partecipazione anche del ricorrente al summit di camorra tenuto da esponenti del clan Polverino il 31.8.2015, di cui all'informativa n.107/31 del 2.7.16; - sulle immagini catturate con sistema di videosorveglianza trasfusa nell'informativa n. 109/78 del 29.9.15 dei CC di Castello di Cisterna attraverso le quali si procedeva al riconoscimento dei partecipanti a detto summit, tra cui anche [REDACTED]; - sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giannuzzi Teodoro del 15.12.17.

Lamenta la difesa che i Giudici del riesame, a fronte di tali rilievi e di tale documentazione, hanno osservato che trattasi di distinte associazioni e di distinti periodi di contestazione, nonostante il dato temporale della partecipazione al sodalizio mafioso (dal 2013 con condotta perdurante) per cui si procede non sia corretto, riguardando tutti gli elementi indiziari fatti e circostanze del 2015 e non giustificandosi una contestazione aperta, e nonostante si tratti delle stesse condotte materiali, cui viene data una diversa qualificazione giuridica in ragione di una diversa finalizzazione, operando, pertanto, il disposto di cui all'art. 649 cod. proc. pen., che fa leva sugli stessi fatti materiali benché diversamente circostanziati e/o qualificati.

2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione di legge e vizio e/o mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen..

Rileva la difesa che: - nel presente procedimento il compendio indiziario è costituito dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Teodoro Giannuzzi del 15.12.17, dalle dichiarazioni del collaboratore Biagio Di Lanno del 13.10.18, dalle intercettazioni ambientali registrate in occasione del summit del 31.8.15 e infine dalle intercettazioni telefoniche sull'utenza di Langella; - detto compendio coincide essenzialmente con quello utilizzato nel procedimento per associazione finalizzata allo spaccio, aggravata dall'agevolazione dei clan Orlando, Polverino e Nuvoletta, con la sola aggiunta delle dichiarazioni di Biagio Di Lanno; - si tratta degli stessi elementi indiziari che hanno condotto all'assoluzione di Langella per l'associazione di cui in ultimo e che vengono riproposti nel



presente procedimento; - tali elementi a ogni modo non consentono di ritenere la gravità indiziaria del ricorrente in punto di affiliazione al clan Polverino; - in particolare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giannuzzi vengono prese in considerazione con riguardo alla sola posizione del coindagato [REDACTED]; - le stesse dichiarazioni sono state ritenute inconsistenti nel precedente procedimento per affiliazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90; - anche le dichiarazioni di Di Lanno sono inattendibili, non solo perché lo stesso, pur affermando di conoscere bene [REDACTED] e riferendo della sua intraneità al clan Polverino, poi, nel vederne la foto, non ha saputo dirne il cognome, ma anche perché trattasi di dichiarazioni vaghe, prive di qualsiasi riferimento ad un presunto ruolo del ricorrente e di riscontri esterni, attribuendo erroneamente il collaboratore la proprietà di alcuni beni al ricorrente, invece nullatenente; - i Giudici territoriali non operano alcun commento su detta attendibilità, limitandosi a riportare il contenuto delle dichiarazioni; - riguardo alle intercettazioni ambientali del summit del 31.8.15 non vi è alcuna certezza sull'attribuzione dell'audio registrato alla persona di Langella, della cui presenza danno atto le riprese registrate col circuito di videosorveglianza, non documentando, peraltro, dette intercettazioni, anche a voler attribuire l'audio a [REDACTED] in alcun modo la partecipazione attiva del suddetto ad un summit di camorra; - pur riferendo il provvedimento impugnato di conversazioni telefoniche sull'utenza di [REDACTED], che corroborerebbero il quadro indiziario, non indica alcuna conversazione specificamente riferibile a quest'ultimo da cui poter evincere elementi a suo carico, limitandosi la stesse a documentarne la frequentazione con i sodali [REDACTED] e [REDACTED], elemento senza dubbio non sintomatico di una comune *affectio societatis*.

2.3. Col terzo motivo di impugnazione si censurano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen.. Osserva la difesa che, diversamente da quanto rilevato dall'ordinanza impugnata, [REDACTED] annovera due soli precedenti penali per reati assolutamente avulsi da qualsivoglia contesto associativo, uno del 1987 per i reati di rapina in concorso e di detenzione illegale di armi e un secondo per resistenza a pubblico ufficiale e furto con strappo commessi il 4.9.10, ai quali si aggiunge la sentenza di condanna ad anni 1 e mesi 8 di reclusione per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, avulso da qualsiasi contesto associativo e riferibile al 2015. Rileva il difensore che, alla luce di detti precedenti, non risulta fondato il




giudizio dei Giudici del riesame circa la personalità fortemente negativa di [REDACTED] consideratone il reiterato delinquere in un contesto di criminalità organizzata, e l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari in un domicilio delocalizzato (individuato, invero, lontano dai luoghi di consumazione della condotta a riprova della volontà del ricorrente di rescindere qualsiasi legame con il contesto ambientale in cui si sono svolti i fatti). Ci si duole che sul punto, che meritava approfondimento, la motivazione sia assente.

Per tali motivi il difensore chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED], tramite il proprio difensore di fiducia.

3.1. Col primo motivo di impugnazione vengono dedotti violazione degli artt. 266, 267 e 271 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento all'asserita necessità di dover ricorrere allo strumento captativo e alla legittimità dell'operazione di localizzazione tramite GPS dello scooter oggetto di captazione, nonostante l'attività di geo-localizzazione non fosse stata richiesta al G.i.p. dalla Procura.

Rileva il difensore: - di avere denunciato all'udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame l'irritualità delle intercettazioni di cui al Rit 3047/15 RR (ambientali a bordo del veicolo Honda SH [REDACTED] intestato e in uso a [REDACTED] con cui erano stati captati i dialoghi intercorsi durante il summit del 31 agosto 2015), perché l'attività in parola veniva richiesta e autorizzata in mancanza del presupposto della necessità, normativamente richiesto come condizione legittimante il ricorso a tale mezzo investigativo; - di avere nel dettaglio evidenziato che trattavasi di attività intercettiva disposta in diverso procedimento a carico di [REDACTED] per episodi di natura estorsiva, nell'ambito del quale le indagini avevano già disvelato la condotta estorsiva ai danni dell'imprenditore [REDACTED] quale aveva anche riconosciuto gli indagati di quel procedimento, tanto che sulla scorta degli elementi acquisiti veniva emessa dal G.i.p. ordinanza di custodia cautelare; - di avere, quindi, censurato il fatto che il requisito della necessità fosse inteso alla stregua di una semplice utilità dello strumento investigativo ai fini delle indagini ovvero di necessità di controllo di [REDACTED] in relazione alla sua attività estorsiva sul territorio e di monitoraggio dello stato di intimidazione della vittima ovvero di acquisizione di elementi utili a

 4



chiarire chi aveva potuto fornire al momento del precedente arresto alla famiglia di [REDACTED] informazioni riservate sull'attività di P.g.; - di avere evidenziato come il provvedimento autorizzativo, laddove giudicava necessaria l'intercettazione per verificare se [REDACTED] da poco uscito in libertà, riprendesse a commettere reati della stessa tipologia, dimostrava chiaramente l'intenzione di utilizzare le intercettazioni per scopi di natura preventiva che non dovrebbero competergli affatto; - di avere, infine, evidenziato come il G.i.p. avesse autorizzato le operazioni di intercettazione "con sistema di localizzazione" in mancanza di qualsiasi richiesta in tal senso della Procura.

Rileva la difesa come il percorso motivazionale dei Giudici del riesame sulla censurata inutilizzabilità non rifletta in alcun modo i canoni di legge. Si duole che il Tribunale del riesame abbia ritenuto, nell'unica parte argomentativa definibile tale, integrato il requisito della necessità dell'attività captativa "anche in considerazione del ripetersi di condotte intimidatorie in danno della vittima... e dall'esigenza investigativa di identificare i complici del Raniello" sostanzialmente smentendo se stesso laddove parla di necessità quando, invece, la vittima dell'estorsione aveva prontamente denunciato l'ulteriore danneggiamento subito da Raniello e i suoi complici non appena erano tornati in libertà.

Il difensore lamenta che l'ordinanza impugnata non si confronta con la specifica doglianza circa l'autorizzazione di operazioni di intercettazioni con sistema di localizzazione non richiesto dalla Procura. Rileva, inverò, la difesa che la giurisdizione del G.i.p. non è piena, ma condizionata alle espresse richieste delle parti, non potendo mai autorizzare qualcosa in più rispetto a quanto espressamente richiestogli dal P.m..

Chiede, pertanto, di annullare l'ordinanza impugnata per inutilizzabilità di quanto occultamente captato in forza del decreto 3047/15 e incapacità del residuo (asserita partecipazione al summit del 7 agosto 2015 e dichiarazioni del collaboratore Giannuzzi Teodoro) a fondare la gravità indiziaria a carico di De Luca.

3.2. Col secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416 *bis* cod. pen. e vizio di motivazione in riferimento all'asserita sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione associativa sub A).

Osserva la difesa che: - essendo stata contestata a [REDACTED] la partecipazione al clan Polverino dal 2013 ad oggi senza soluzione di continuità, i Giudici del riesame avrebbero dovuto prima verificare se

realmente detto gruppo facente capo a Polverino Giuseppe, e non qualsiasi altro aggregato associativo, fosse realmente operativo nella sua storica articolazione per tale periodo senza soluzione di continuità; - l'assunto d'accusa ipotizzava una realtà diametralmente opposta a quella accertata dal G.u.p. del Tribunale di Napoli che con la sentenza n. 2238/17 aveva considerato estinto il gruppo Polverino per essergli subentrato il gruppo Orlando; - i Giudici del riesame e ancor prima il Giudice della cautela, fraintendendo il significato di detta sentenza, che aveva accertato la nascita nel 2015 di un nuovo consorzio camorristico riferibile agli Orlando, hanno ritenuto che il gruppo Orlando nella fase di indebolimento dei sodalizi matrice avesse inglobato a sé membri dei Polverino e dei Nuvoletta; - se fino al 2015 i Polverino erano stati un autonomo gruppo e gli Orlando un sottogruppo di originaria affiliazione nuvolettiana e se dopo il 2015 i Polverino erano stati scalzati dagli Orlando, per usare le parole dei Giudici del riesame, non può dirsi provato il fatto descritto nell'imputazione provvisoria, ossia la persistenza del clan Polverino senza soluzione di continuità dal 2013 ad oggi; - in assenza di indizi effettivi si è ritenuto, con autentica volontà creatrice, il protrarsi dell'operatività dei Polverino anche dopo il 2016; - la suddetta persistenza è stata, del resto, ipotizzata sulla scorta di due summit risalenti ad agosto 2015 e nulla più, lasciando scoperto sul piano investigativo il periodo successivo; - la piena intraneità del ricorrente al sodalizio si fonda su elementi in parte inutilizzabili; - si sarebbe dovuto espungere dal materiale indiziario anzitutto il dato relativo alla partecipazione del ricorrente al summit del 7 agosto 2015, in quanto dal colloquio registrato a bordo della lancia Y in uso a [REDACTED], lo stesso, nel parlare con [REDACTED] di quanto accaduto durante l'intercorsa riunione, riferiva di tale Lorenzo che, in sua presenza, si era rivolto a tale Alessandro definendolo coetaneo di [REDACTED] classe 1966, non potendo certo riferirsi a [REDACTED] essendo questi nato solo nel 1987; - si sarebbero dovute espungere, altresì, le dichiarazioni di Giannuzzi, che oltre a raccontare fatti del 2015 e a non sapere alcunché dei fatti successivi, collocava il ricorrente al di fuori del gruppo dei polveriniani; - quanto captato durante il summit non consente di affermare, nemmeno in termini probabilistici, se [REDACTED] vi avesse preso parte come esponente dei Polverino o, come vorrebbe l'accusa, soggetto chiamato *ab externo* per aiutare i polveriniani a risolvere i problemi che avevano con gli Orlando; - la posizione di [REDACTED] viene, altresì,



ridimensionata dall'esito degli altri procedimenti penali a suo carico, in particolare dalla condanna per un solo episodio di spaccio e dall'assoluzione da parte della Corte di appello di Napoli dall'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

3.3. Col terzo motivo di ricorso si invocano violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e 416 *bis* cod. pen., e vizio di motivazione con riferimento all'asserita sussistenza di esigenze cautelari in ordine al delitto di cui al capo A) dell'imputazione provvisoria.

Ci si duole che il Tribunale del riesame abbia motivato in maniera del tutto irragionevole lo stato di perdurante attività del clan Polverino e non abbia dimostrato alcun collegamento tra [REDACTED] e il clan Polverino successivo al summit del 31.8.15, dando vita sul punto ad una motivazione non specifica.

Il ricorrente insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.

1.1. Infondato è il primo motivo del ricorso nell'interesse di [REDACTED]

Assolutamente adeguata è la motivazione del Tribunale del riesame sull'eccezione relativa all'asserita improcedibilità dell'azione penale nei confronti dell'indagato per violazione del principio del *ne bis in idem* ex art. 649 cod. proc. pen..

Tale eccezione difensiva viene fondata sul fatto che il ricorrente sia stato già giudicato nell'ambito del procedimento penale n. 8295/18 RGNR per i delitti ex artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (in particolare condannato in primo grado con sentenza del 15/11/2018, ma poi assolto in secondo grado, con sentenza della Corte di appello di Napoli n. 7635/19, dal reato di partecipazione ad associazione ex art. 74 del suddetto decreto finalizzata ad agevolare il clan Orlando, con condotta accertata da ottobre 2015 a luglio 2016, nonché dai reati ex art. 73 del suddetto decreto ad eccezione di un episodio di detenzione illecita di stupefacenti); viene evidenziato al riguardo dalla difesa che in tale procedimento analoghi erano gli elementi indiziari rispetto a quelli oggi fondanti il provvedimento impugnato (dichiarazioni del collaboratore di giustizia Teodoro Giannuzzi e captazioni audio-video del summit del

 7



31.8.2015) e che il fatto storico contestato in entrambi i procedimenti risulta del tutto sovrapponibile.

Il Tribunale *a quo* osserva che : - confrontando le due contestazioni, appare evidente come nel precedente procedimento penale risulti contestata al ricorrente la partecipazione ad una associazione dedita al narcotraffico, organizzata e diretta da [REDACTED] e [REDACTED], con il ruolo di intermediario dell'illecito traffico di [REDACTED] che metteva in contatto i due organizzatori con il fornitore [REDACTED], condotta diretta ad agevolare il clan Orlando, accertata da ottobre 2015 a luglio 2016; - pertanto, anche il tenore letterale della contestazione consente di concludere che la condotta criminosa contestata nel precedente procedimento penale atteneva ad un apporto fornito al clan Orlando e che oggi risulta in contestazione l'affiliazione del ricorrente al clan Polverino con condotta commessa dal giugno 2013 all'attualità, ed inoltre che "diverso è l'apporto oggetto di contestazione nei due procedimenti (ivi relativo esclusivamente al settore del narcotraffico, qui quale affiliato di una organizzazione di stampo mafioso)"; - risultano, dunque, cronologicamente diversi i segmenti criminali ricondotti al ricorrente nei due procedimenti penali, oltre che sostanzialmente divergenti poiché relativi a condotte criminali riconducibili all'uno piuttosto che all'altro clan; - va al riguardo richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di associazione mafiosa, nell'ipotesi in cui l'originario gruppo camorristico vari una nuova strategia criminale, concretizzatasi nell'acquisizione, in tempi brevi, di un territorio molto più vasto rispetto a quello controllato dalla precedente organizzazione, nella instaurazione di nuove alleanze con diversi sodalizi criminali e nell'arruolamento di nuovi affiliati, in modo da conseguire il rovesciamento delle passate alleanze, il monopolio delle attività criminali e la successione ai gruppi in precedenza egemoni nel controllo dei predetti territori, si configura un autonomo reato associativo e deve escludersi la medesimezza del fatto contestato e la violazione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016 - dep. 28/02/2017, Accurso e altri, Rv. 269716).

E' evidente che, a fronte di tali argomentazioni scovre da vizi logici e giuridici, manifestano la loro infondatezza i rilievi difensivi che insistono sull'identità delle fonti di prova dei due procedimenti e del periodo temporale preso in considerazione da entrambi.



1.2. Infondato è anche il primo motivo del ricorso nell'interesse di [REDACTED]

Con riguardo, invero, all'irritualità delle intercettazioni di cui al decreto autorizzativo 3047/15 (ambientali a bordo del motoveicolo [REDACTED] [REDACTED] disposte nel diverso procedimento n. 15505/13 RGNR a carico di quest'ultimo per condotte di natura estorsiva ai danni di un imprenditore), osserva il Tribunale del riesame che all'udienza camerale dinanzi allo stesso il P.m. ha depositato tale decreto, da cui risultano le argomentazioni del G.i.p. in punto di necessità dell'attività captativa (facenti riferimento a) alla necessità di monitorare Raniello anche durante i suoi spostamenti, risultando lo stesso essere stato coinvolto in attività estorsive commesse anche ricorrendo all'uso della violenza ed agendo con modalità camorristiche, avendo inoltre la vittima di una di tali condotte non solo riconosciuto [REDACTED], ma indicato il motociclo dello stesso come quello in uso delle persone che lo avevano minacciato, e occorrendo, quindi, verificare se il medesimo, ritornato in libertà, avesse ripreso a commettere reati della stessa tipologia e natura, e identificare anche i suoi complici, b) all'impossibilità di ottenere risultati con un diverso sistema investigativo), alle quali si aggiungono le ulteriori e specifiche argomentazioni di cui alla richiesta del P.m. in atti, espressamente richiamate dal provvedimento impugnato, a sostegno delle asserite urgenza e necessità. Rilevano, pertanto, i Giudici del riesame che tanto dà conto, a giudizio degli stessi, di una sufficiente, argomentata e condivisibile valutazione circa la necessità del ricorso all'attività tecnica, anche in considerazione del ripetersi di condotte intimidatorie in danno della vittima (in data 17.7.15 l'Andreozzi subiva un ulteriore danneggiamento prontamente denunciato) e dell'esigenza investigativa di identificare i complici di Raniello.

A fronte di tali argomentazioni è chiaro che i rilievi relativi alla mancanza del presupposto della necessità del ricorso a tale mezzo investigativo, ovvero alla mancanza di adeguata motivazione sul punto, o, infine, all'utilizzazione di tale strumento in una non consentita prospettiva preventiva sono del tutto infondati.

Quanto, poi, alla doglianza su una geolocalizzazione disposta dal G.i.p. seppure non specificamente richiesta dalla Procura, va rilevato che la stessa è manifestamente infondata, in quanto la geolocalizzazione non deve essere autorizzata e di conseguenza non deve essere neppure oggetto di specifica richiesta da parte del P.m..

 9



Invero, la localizzazione "da remoto" a mezzo di sistema di rilevamento satellitare (GPS) degli spostamenti di un soggetto, rientrante fra i mezzi atipici di ricerca della prova, è utilizzabile nel processo penale senza necessità di autorizzazione preventiva da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto non si risolve in una interferenza con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni né in una lesione dell'inviolabilità del domicilio, e senza che rilevi l'eventuale violazione delle garanzie procedurali previste dall'art. 4, comma secondo, dello Statuto dei lavoratori, che riguardano soltanto i rapporti di diritto privato tra datore di lavoro e lavoratori ma non possono avere rilievo nell'attività di accertamento e repressione di fatti costituenti reato (Sez. 2, n. 23172 del 04/04/2019, M, Rv. 27696602; la stessa sentenza - Rv. 27696601 - evidenzia che tale geolocalizzazione, che costituisce una forma di osservazione e controllo eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile in alcun modo all'attività di intercettazione, non ha natura irripetibile, atteso che le operazioni di rilevazione delle distanze possono essere controllate e ripetute illimitatamente e, dunque, non sono sottoposte alle garanzie previste dall'art. 360 cod. pen.).

Inammissibili sono, invece, il secondo ed il terzo motivo di entrambi i ricorsi.

L'ordinanza impugnata motiva in modo dettagliato, logico e conforme alle risultanze procedimentali sia sui gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione di entrambi gli indagati al clan Polverino sia sulle esigenze cautelari ravvisabili nei loro confronti.

Invero, il Tribunale del riesame, al riguardo premette che: - dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è risultato che ben tre diverse compagini associative, e precisamente gli Orlando, i Nuvoletta e i Polverino, si sono avvicendate nel "governo" del territorio di Marano di Napoli e dei comuni limitrofi sin dal 1980, in un rapporto di pluridecennale osmosi, attraverso storiche alleanze alternate a posizioni di predominio, non dovute a guerre ma semplicemente a vuoti di potere causati dai numerosi arresti in danno di esponenti di rilievo delle cosche ovvero dalla maggiore o minore caratura criminale dei componenti apicali ancora in libertà; - nell'agosto del 2015, sfruttando il malumore da tempo serpeggiante tra la manovalanza dei Polverino, XXXXXXXXXX, alias "mazzolino" (già condannato per appartenenza al clan Nuvoletta e da quasi quindici anni ricercato dalle forze di polizia) è riuscito a scalzare la vecchia guardia conquistando il territorio e facendo salire sul suo carro

alcuni dei Polverino; - da qui l'esigenza da parte dei componenti del clan Polverino, tra cui gli odierni indagati, di ricompattarsi per poter continuare ad esercitare il potere criminale.

Passando alla valutazione delle specifiche posizioni di [REDACTED] e [REDACTED] l'ordinanza in esame rileva che: - gli elementi a carico dei suddetti sono costituiti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Teodoro Giannuzzi e per [REDACTED] anche da quelle di Biagio Di Lanno (che lo riconosceva fotograficamente come "Nicola", riconducendolo al clan Polverino e riferendo che pur essendo nullatenente era intestatario di alcuni beni), nonché dalle intercettazioni ambientali che li vedono partecipare quali loquenti o soggetti evocati e che ne documentano anche la partecipazione al summit del 31.8.2015 e per [REDACTED] anche quella al summit con esponenti del clan Orlando del 7.8.2015, e infine dalle conversazioni telefoniche sull'utenza in uso a [REDACTED] - primo elemento di rilievo è il loro intervento al summit del 31 agosto del 2015, quale emergente dalle operazioni di intercettazione di cui ai decreti nn. 3047/15 e 92/15 e dalle riprese del sistema di videosorveglianza, che hanno dato contezza delle modalità con cui i membri del gruppo Polverino si sono riuniti, in una località assolutamente riservata, per discutere e pianificare eventuali reazioni a seguito di un "affronto" subito per un alterco che aveva interessato esponenti del gruppo Polverino ([REDACTED] e [REDACTED]) ed esponenti del gruppo Orlando ([REDACTED] e [REDACTED]) per motivi assolutamente banali; - in tale summit, invero, svariati argomenti venivano trattati e in primo luogo era aspramente contestato l'operato di [REDACTED] causa degli attriti con il gruppo Orlando, avendo questi affrontato apertamente un sodale di quel clan nella sua zona di riferimento senza previamente confrontarsi con i propri compagni, nonché era palesata l'inadeguatezza di [REDACTED] a svolgere il ruolo di reggente poiché spesso assente; - in tale incontro veniva riconosciuta a [REDACTED] autorevolezza da parte dei sodali del clan Polverino, concordando con lo stesso sia nel rimprovero a Visconti sia nel sostegno comunque manifestatogli nell'esigenza di pretendere rispetto quale esponente del clan Polverino, e veniva inoltre registrato l'intervento attivo di [REDACTED] che mostrava di condividere il ragionamento seguito dai sodali in merito alla necessità che ciascuno di essi, prima di interagire con i componenti del clan Orlando, si interfacciasse con i propri sodali aventi ruoli apicali, a riprova della sua piena adesione al sodalizio; - allo stesso incontro, a fronte della



mancanza di polso manifestata da [REDACTED] che, a differenza di [REDACTED] [REDACTED] aveva consentito "l'avanzata" degli Orlando, si invocava, in particolare da parte di Raniello, una maggiore presenza sul territorio di [REDACTED] ritenuto evidentemente più affidabile e capace; - il ruolo carismatico e di peso di [REDACTED] trova conferma nella sua partecipazione insieme a Salvatore Ruggiero e a Crescenzo Polverino, in quel periodo referenti del clan Polverino, all'incontro chiarificatore all'uopo organizzato, svoltosi a breve distanza dal luogo in cui erano riuniti i polveriniani, con i vertici del gruppo Orlando, come emergente dalla conversazione ambientale tra [REDACTED] e [REDACTED] in cui il primo parlava di un discorso fatto da tale "Lorenzo" ad "Alessandro" fuori della stanza ove era in corso il summit, a riprova del fatto che [REDACTED] oltre ad essere intraneo alle dinamiche criminali del clan Polverino, era anche un interlocutore privilegiato del gruppo Orlando; - parimenti significativa della condivisione da parte di [REDACTED] delle dinamiche concernenti i rapporti di equilibrio con gli esponenti del clan Orlando è la conversazione telefonica dello stesso con [REDACTED] a cui [REDACTED] consigliava caldamente di non fidarsi di nessuno e di far valere la sua posizione con particolare riferimento a Sarappo che lo aveva scavalcato nella gerarchia; - le dichiarazioni di Teodoro Giannuzzi sugli odierni indagati, descritti [REDACTED] [REDACTED] come persona proveniente da un autonomo gruppo poi unitosi ai polveriniani e divenuto loro punto di riferimento nel periodo degli screzi con gli Orlando e [REDACTED] come affiliato particolarmente vicino a [REDACTED] ed operativo nel settore della droga, trovano riscontro nelle emergenze intercettive che danno contezza del contenuto del summit del 31.8.15 e di quello del 7.8.15 nel senso delle suddette dichiarazioni; - non sussiste alcuna incertezza, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, circa l'identificazione dell'[REDACTED] citato nel colloquio di cui sopra con l'odierno ricorrente, alla luce dei plurimi ed univoci elementi allo stesso riferibili, emersi dal tenore delle altre conversazioni captate nell'auto di [REDACTED]; - corroborano il già pregnante quadro indiziario le ulteriori conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione sull'utenza di Langella, che, seppure dal contenuto criptico, ne documentano la frequentazione assidua, oltre che con [REDACTED] anche con l'altro sodale [REDACTED]

Passando alla valutazione delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame osserva che: - diversamente da quanto dedotto dalla difesa, il clan Polverino non risulta cessato con l'affermarsi del clan Orlando; -



detto gruppo criminale da oltre quattro decenni vive in osmosi con i clan Nuvoletta e Orlando, condividendo con essi i più forti interessi economico-criminali nei territori maranesi; - tale circostanza risulta emersa non solo dalle concordi e plurime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma anche dalle conversazioni ambientali captate, che hanno permesso di comprendere le dinamiche dei tre gruppi criminali, le loro modalità di approccio reciproche ed anche le forme di tutela reciproche (si pensi al mantenimento in carcere del nuvolettiano [redacted] da parte degli Orlando o ancora alle ricadute negative anche sugli Orlando del forte ammanco di denaro prodotto dal [redacted] per i Polverino); - la perdurante vitalità del clan Polverino è dimostrata, altresì, dalla lunghissima latitanza degli storici esponenti apicali che non sarebbe stata possibile se gli stessi non avessero potuto godere dell'appoggio del clan, appoggio durato fino ad epoca recentissima atteso che [redacted] è stato arrestato solo il 2 ottobre 2015, [redacted] il 18 maggio 2016, [redacted] e [redacted] il 14 settembre 2016, [redacted] il 26 luglio 2017 e [redacted] addirittura nel gennaio 2018 e da ultimo [redacted] il 7 giugno 2018, senza trascurare l'attuale latitanza di un esponente apicale di detto clan quale [redacted]; - [redacted], attraverso i suoi ripetuti e forti interventi nel corso del summit del 31.8.15 e attraverso le dichiarazioni degli altri sodali in merito ad una sua posizione sovraordinata, è apparso stabilmente inserito da anni in un contesto di criminalità organizzata tutt'ora operante in Marano e non sono emersi elementi di fatto dimostrativi di un suo radicale allontanamento dal predetto contesto associativo; - non può non considerarsi il ruolo rivestito da [redacted] nel sodalizio criminale in esame e l'autorevolezza che allo stesso riconoscevano gli altri sodali, a chiara dimostrazione di un suo forte contributo prestato al clan, peraltro confermato dalla sua partecipazione ai summit del 7 e del 31 agosto 2015 tenuto da esponenti apicali del clan Polverino con gli esponenti apicali del clan Orlando; - anche in relazione al ricorrente [redacted] si individuano concrete ed attuali esigenze cautelari, atteso che lo stesso ha un significativo percorso criminale: annovera una condanna ad anni 13 di reclusione risalente al 1989, per tentato omicidio e rapina, ed altre due nel 2011 e 2014 (quest'ultima per resistenza a P.U., lesioni e furto con strappo), nonché la recente condanna del 4/11/2019, non ancora definitiva, ad anni 1 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.n. 309 del 1990; - va rimarcato come [redacted] nonostante le

pregresse e reiterate esperienze giudiziarie (sin dal 1989), ha scelto di perseverare nel crimine ed anzi ha delinquito in un contesto di criminalità organizzata, rivelando in tal modo non solo una totale impermeabilità alle funzioni deterrente e rieducativa della pena, ma una forte trasgressività che lo ha portato ad accrescere il proprio bagaglio criminale, avendo lo stesso reso un perdurante contributo al sodalizio criminale in esame protrattosi almeno fino a tutto il 2017 e non essendo emersi elementi di fatto che consentano di ritenere reciso questo forte legame criminale protrattosi per oltre quattro anni; - l'attuale e concreto pericolo di reiterazione da parte dei due ricorrenti di condotte criminose di analogo contenuto impone una misura cautelare custodiale, che non può che essere, in ragione della presunzione assoluta di inidoneità di ogni altra misura cautelare meno afflittiva, quella carceraria, assolutamente proporzionata alle forti personalità trasgressive di [redacted] e [redacted] e al loro pluriennale inserimento nel medesimo contesto di criminalità organizzata; - non conduce ad una decisione diversa la possibilità, prospettata dalla difesa, di un domicilio alternativo delocalizzato per [redacted] attesa la sua forte trasgressività ed impermeabilità alle funzioni deterrente e rieducativa delle pene già sofferte.

E' evidente che - secondo motivo del ricorso di [redacted] - il tornare sul fatto che gli stessi elementi indiziari, ad eccezione delle dichiarazioni di Di Lanno asseritamente inattendibile in quanto vago e in grado di riferire solo il nome dell'indagato nel vederne la foto pur affermando di conoscerlo bene e inquadrandolo nel clan Polverino, abbiano condotto all'assoluzione di Langella in relazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti per cui si è proceduto in altro procedimento, sul fatto che non sia documentata una partecipazione attiva del suddetto, al di là della sua presenza, al summit mafioso del 31.8.15, o ancora sul fatto che le intercettazioni telefoniche sull'utenza dell'indagato documenterebbero la sola frequentazione di [redacted] con i sodali [redacted] e [redacted], ben lungi dal provare una comune *affectio societatis*, ovvero - secondo motivo del ricorso di [redacted] - sulla estinzione del gruppo Polverino, che pertanto non può dirsi persistente dal 2013 ad oggi, per essergli subentrato il gruppo Orlando, sul fraintendimento da parte dei Giudici della cautela del significato della sentenza che aveva accertato tale estinzione, sulla non significatività ai fini di detta persistenza della partecipazione a summit risalenti al 2015, sull'incerta identificazione dell'[redacted] partecipe al summit del 7

agosto 2015 per essere stato definito dal conversante [REDACTED] come coetaneo di Simioli invece ben più anziano, sul fatto che [REDACTED] collocasse [REDACTED] fuori dei Polveriniani, sul ridimensionamento della figura di [REDACTED] a seguito dell'assoluzione dall'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, significa sollecitare una rivisitazione di elementi fattuali non consentita in questa sede, peraltro a fronte di argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, come quelle sopra riportate, circa la persistenza del clan Polverino, la sua sopravvivenza nell'ambito di una sorta di consorzio camorristico e la partecipazione, a livello di gravità indiziaria, di entrambi gli indagati allo stesso.

O ancora insistere – terzo motivo del ricorso di [REDACTED] – sul fatto che i precedenti penali di [REDACTED] siano avulsi da qualsivoglia contesto associativo e sull'impropria affermazione contenuta nell'ordinanza di riesame di un reiterato delinquere del suddetto in un contesto di criminalità organizzata, nonché sull'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari in un domicilio delocalizzato, ovvero fare leva – terzo motivo del ricorso di [REDACTED] – sulla cessazione dell'attività del clan Polverino e sull'assenza di prova di un collegamento tra detto clan e [REDACTED] successivo al 2015, significa dare vita a censure che non solo non sono consentite, mirando ancora una volta alla rivisitazione di elementi fattuali, ma che risultano aspecifiche e manifestamente infondate laddove non tengono conto della presunzione collegata al tipo di reato.

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà di [REDACTED] e [REDACTED] deve disporsi – ai sensi dell'art. 94, comma 1 *ter*, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa ai direttori degli istituti penitenziari in cui gli imputati si trovano ristretti, perché provvedano a quanto stabilito dal comma 1 *bis* del citato articolo 94.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.



Trasn

n. 1 ter L.

Roma, li

22 FEB. 2021

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.